

L'uomo è un animale politico ed è portato per natura a coltivare la società. Dio impresso questa tendenza innata nell'uomo già all'atto della creazione ed essa in seguito crebbe per la condizione di necessità e di miseria nella quale vennero a trovarsi gli uomini dopo il peccato originale.

II

La prima società dell'uomo con l'uomo cominciò con il matrimonio, dal quale in seguito sorsero le famiglie, i sodalizi, i villaggi, i borghi, le corporazioni, le città. Tutte insieme contribuirono a formare la società tra gli uomini, cui essi diedero per guida la persona che tra di loro sembrava migliore e più equanime. A costui attribuirono la somma potestà e poi gli si sottomisero secondo determinate leggi e condizioni. Una società di tal tipo venne perciò chiamata repubblica, la cosa pubblica.

III

La *politia* ovvero la repubblica è dunque un corpo composto di famiglie, sodalizi, villaggi, borghi e città, uniti e congiunti tra di loro da un vincolo certo di comunione reciproca.

IV

Codesta comunione consiste nel partecipare alle opere e ai beni necessari al godimento della vita umana e che sono messi in comune da conterranei e concittadini.

V

Il legame di comunione è un patto tacito o esplicito, con il quale i concittadini si obbligano ad aiutarsi l'un l'altro, ovvero a mettere reciprocamente in comune i loro beni e le loro opere per godere una vita quieta e tranquilla nel sommo rispetto della religione e dei buoni costumi.

VI

Un patto di tal specie è duplice: civile o religioso.

VII

Con il patto civile i conterranei si obbligano vicendevolmente a mettere in comune e a riunire tutto quanto sia utile e necessario a godere e a condividere questa vita.

VIII

Tale patto civile è duplice. Il primo patto ha luogo tra i singoli membri di tutto il corpo della repubblica; il secondo tra il popolo tutto insieme e il suo sommo magistrato.

IX

Con il patto tra i singoli membri del regno i singoli acconsentono a costituire insieme un *politeuma* e a godere una vita sociale tranquilla e sottoposta alle medesime leggi.

X

Il *politeuma* è il diritto della città o della repubblica ed è comune a tutti i cittadini e a tutti i membri della repubblica. Perciò i cittadini si chiamano *koinonetoï*, conterranei, concittadini, figli del regno, e si contrappongono agli stranieri e ai forestieri.

XI

Tale *politeuma* consiste nella *koinonia* e nella *koinopraxia*, ovvero nel mettere in comune le risorse, le opere e un medesimo diritto.

XII

Le risorse che il popolo tutto insieme mette in comune si chiamano i beni del regno, le cose pubbliche o del popolo. Sono di natura varia e diversa, come i tributi, le imposte, le contribuzioni, i dazi, i canoni, le tasse, le ammende, i beni devoluti, vacanti, confiscati e incamerati, e tutte le altre risorse pubbliche. Su tutti questi argomenti si vedano i giureconsulti.

XIII

Con le opere e gli incarichi messi in comune dal popolo si inten-

dono gli uffici e le cariche necessari alla cura della società umana, che sono onorevoli oppure vili. I primi mirano a educare l'animo umano nella dottrina, nella religione e nella virtù; i secondi si rivolgono al corpo e il loro scopo è quello di sostenere e favorire la vita su questa terra.

XIV

I diritti del regno constano delle sue leggi fondamentali e dei suoi diritti di maestà.

XV

Le leggi fondamentali del regno sono, per così dire, il fondamento sul quale si reggono il regno e la repubblica per consenso, approvazione generale e sanzione del popolo.

XVI

Nei diritti di maestà risiede l'*autonomia*, l'eccellenza, la grandezza e l'autorità del regno, e senza di essi nessun regno può sussistere.

XVII

Il primo dei diritti di maestà è la potestà di promulgare, interpretare e abrogare leggi che siano utili e necessarie al bene della repubblica e non siano contrarie al diritto naturale e alla legge morale.

XVIII

Il secondo è il diritto sul territorio, ovvero il diritto e la potestà di atterrire, respingere e scacciare gli estranei dai confini del regno, o al contrario di concedere il diritto di cittadinanza agli stranieri. È chiamato anche diocesi, distretto, porta, terra della repubblica o del regno.

XIX

Bisogna ricondurre a questo punto anche il diritto relativo alla sicurezza pubblica ovvero il diritto di concedere salvacondotti nel

proprio territorio e di garantire la sicurezza pubblica, che altrove viene chiamato anche diritto di entrare e uscire da un paese.

XX

E allo stesso modo bisogna trattare qui anche il diritto e la potestà di proclamare e di esercitare nel proprio territorio la religione avvalorata dalle Sacre Scritture e di convocare il concilio ecumenico o generale.

XXI

E qui considero anche il diritto di fondare e di aprire scuole nel proprio territorio e di istituire collegi, nei quali i professori delle buone arti e i dottori pubblici possano insegnare e assegnare premi e onori ai loro allievi, ovvero i titoli del magistero, della licenza e del dottorato. Inoltre fa parte di questo secondo diritto di maestà anche la facoltà di prescrivere l'uso di una determinata lingua e di un certo idioma.

XXII

Ne fanno parte altresì il diritto di commercio, di contratto e di pubblica negoziazione, che in un territorio spettante a un superiore possono essere esercitati e praticati solo su suo permesso e comando.

XXIII

Qui è da considerare anche il diritto di battere moneta e di coniarla in metalli nobili con peso e contrassegno certi e con una forma pubblica, con l'iscrizione e l'immagine del magistrato e con valore e titolo stabiliti e determinati, in modo che essa sia così d'aiuto ai commerci e ai bisogni degli uomini.

XXIV

Il terzo diritto di maestà è il diritto di indire e condurre guerra con una giusta causa ovvero di fare la pace e di mantenere il controllo di luoghi fortificati.

XXV

Il quarto è il diritto di imporre, di comandare e di esigere dagli abitanti tasse, tributi, pedaggi, contribuzioni e imposte, secondo quanto sia utile e necessario alla repubblica.

XXVI

Il quinto diritto di maestà è quello di creare i magistrati intermedi e di giudicare in estrema istanza.

XXVII

Il sesto è il diritto di punire i delinquenti in ragione dei loro crimini, infliggendo loro la pena capitale, privandoli della libertà, mutilandoli o castigandoli, e colpendo i sudditi malvagi nella vita, nel corpo, nella fama e nei beni.

XXVIII

L'altro patto civile interviene tra il popolo tutto insieme e il magistrato. Con questo patto gli ottimati e i dignitari del regno, che rappresentano il popolo, istituiscono legittimamente il magistrato affinché amministri il regno secondo le leggi e persegua il bene e la prosperità dei sudditi, i quali in cambio gli promettono obbedienza e fedeltà.

XXIX

Di tale patto tra il sommo magistrato e il popolo a lui soggetto si contano esempi sacri e profani.

XXX

L'obbligazione generata da questo patto è duplice e riguarda il magistrato e il popolo.

XXXI

L'obbligazione del magistrato è quella che vincola il magistrato quando egli si obbliga verso il popolo accettando l'amministrazione del regno che gli viene offerta.

XXXII

Le parti di quest'accordo sono due: nell'una il regno viene affidato al re, nell'altra il re assume il regno.

XXXIII

Il regno viene affidato al re dai magnati, che rappresentano il popolo, attraverso due azioni: l'elezione e la consacrazione.

XXXIV

L'elezione è l'atto con il quale gli efori ovvero i magnati del popolo eleggono il magistrato con il loro voto nel rispetto delle leggi e dei diritti, e così gli offrono e gli affidano la cura e l'amministrazione del regno.

XXXV

Le leggi e i diritti che regolano l'elezione del magistrato sono stati promulgati da Dio oppure sono stati introdotti nel regno da una votazione generale del popolo o sono nati dalle consuetudini e dai costumi del luogo.

XXXVI

In virtù del fatto che gli è stata affidata l'amministrazione del regno il magistrato, eletto e consacrato, è semplicemente il curatore e l'amministratore degli affari e dei beni del regno ovvero del popolo. Egli è istituito con un mandato generale del popolo e deve difendere e proteggere le persone e i beni dei suoi sudditi. E come la sua autorità e la sua potestà provengono dal popolo, così esse dipendono dal popolo. È perciò sbagliato pensare che il magistrato sia proprietario e usufruttuario dei beni e dei diritti del regno.

XXXVII

Il fine per il quale l'amministrazione viene in tal modo affidata al magistrato è che costui amministri il regno secondo le leggi, istituisca l'esercizio della vera religione e del culto divino, giudichi giustamente, reprima e impedisca ogni azione malvagia, difenda il popolo

dalla violenza e dalle ingiurie, premii i buoni e punisca i malvagi, e tenga dunque quasi il posto di Dio su questa terra.

[...]

XLIII

Fin qui abbiamo descritto come il regno venga affidato al magistrato. Si dice che il magistrato assume il regno quando egli accetta sotto giuramento l'amministrazione del regno che gli viene affidata, stando alle leggi e alle condizioni che regolano l'offerta e la consegna.

XLIV

Fa seguito l'obbligazione del popolo. Al magistrato che accetti l'offerta di amministrare il regno e comandi il giusto e compia il proprio dovere, il popolo, tramite i suoi rappresentanti, promette a propria volta di essergli fedele, di obbedire ai suoi comandi e di fornirgli tutto quanto sarà necessario all'amministrazione del regno, ma solo alla condizione tacita o espressa che egli ordini ciò che è giusto e conforme a religione.

XLV

Sul patto civile basti quanto è stato detto. Segue il patto religioso che interviene tra Dio, il popolo e il suo magistrato e nel quale il sacerdote o il ministro della parola, in rappresentanza di Dio, interroga il magistrato e il popolo tutto insieme. Quest'ultimi promettono allora fedeltà e obbedienza a Dio, riconoscendolo come il loro signore, perché da lui hanno ricevuto il regno e a lui sono tenuti a rendere conto, e giurano che rispetteranno la sua legge, che difenderanno la chiesa e il regno di Dio e che metteranno a disposizione tutto quanto sarà necessario a questo scopo.

XLVI

In questo patto il magistrato e il popolo sono per così dire due correi rispetto a una medesima promessa; sono obbligati insieme da una mutua volontà per lo stesso e medesimo motivo e devono rispondere ciascuno singolarmente per l'intero valore, così che è pos-

sibile richiedere a ciascuno dei due di corrispondere l'intero bene promesso come si fa con un responsabile in capo.

XLVII

Il magistrato e il popolo si obbligano a riconoscere sia collettivamente sia singolarmente Dio come loro superiore e signore e a provvedere affinché Dio sia venerato dai singoli con animo puro, abbia in mezzo a loro il suo tempio e il suo regno in perpetuo, e popolo e magistrato insieme siano il popolo di Dio. D'altra parte nel medesimo patto Dio promette che sarà benevolo con questo popolo se gli ubbidirà, ma che in caso contrario pretenderà la giusta pena come un giudice severo.

XLVIII

È perciò evidente che Dio punisce l'infrazione di questo patto religioso anche quando a violarlo è solo uno dei due correi, il magistrato o il popolo. Infatti ognuno dei due è responsabile anche per le colpe dell'altro e ne condivide tutti i peccati se non lo mantiene nei limiti del suo dovere quando si macchia di peccati e viola il patto religioso, se non gli oppone resistenza e se non lo ferma.

XLIX

Questi sono i tre generi di convenzione e di patto in forza dei quali il popolo, il magistrato e i sacerdoti costituiscono quel legame di comunione che ho descritto sopra. Essi sono infatti tre diversi e distinti stati e ordini della repubblica. Due di essi, i primi due, sono secolari, mentre l'ultimo è ecclesiastico. Senza di essi nessun regno o repubblica può sussistere.

L

In una repubblica ben costituita questi tre diversi ordini non possono tuttavia essere privi dei loro ministri e ufficiali. Gli ufficiali e i ministri del popolo sono gli efori o ottimati; gli ufficiali del magistrato sono i consiglieri di corte e i prefetti; gli ufficiali della chiesa sono i ministri della parola e i censori, gli anziani, i presbiteri e i diaconi, sui quali si vedano i teologi.

LI

Agli efori o ottimati il popolo affida l'incarico e l'impegno di rappresentarlo, di esercitare i suoi diritti e la sua potestà e di provvedere diligentemente affinché la repubblica o la chiesa non siano danneggiate dalle ambizioni e dalle rivalità private, dalle azioni e dalle omissioni o dalla scomparsa del magistrato.

LII

Codesti efori hanno ricevuto dal popolo l'autorità pubblica e la facoltà di costringere, di correggere e di rimuovere il magistrato che violi il patto stipulato con Dio o con il popolo, e dal popolo ottengono l'uso della spada per sopperire al compito loro affidato e mantenere il sommo magistrato nei limiti del suo dovere, e dal medesimo popolo vengono anche esautorati.

LIII

Per la qual causa codesti efori del popolo sono superiori al magistrato se vengono considerati collettivamente, mentre, presi singolarmente, sono a lui inferiori, e sono quasi *omotimoi* perché la repubblica è stata concessa e affidata a loro prima che al magistrato. Perciò nelle questioni più difficili e di capitale importanza il magistrato non può prendere nessuna decisione né intraprendere alcunché senza il loro consiglio.

LIV

Gli ottimati di tal genere e gli ufficiali del popolo sono generali oppure speciali.

LV

Generali sono quelli cui è affidata la tutela, la cura e il controllo del regno intero e di tutte le province, quali sono gli elettori imperiali, il parlamento, il senato dell'impero, i consiglieri del regno, i sindaci, i cancellieri reali e le figure simili.

LVI

Speciali sono quelli cui fu affidata la tutela e la cura di una regio-

ne o di una certa parte del regno, quali sono i duchi, i marchesi, i conti, i baroni, i castellani, i nobili, le città imperiali e le cariche simili.

LVII

Questi ottimati hanno dunque il compito di combattere la tirannide del sommo magistrato e di fermarla. Ma bisogna considerare nell'ordine 1) chi, 2) contro chi, 3) quando, 4) in che modo, 5) fino a che punto e per quanto tempo, 6) con che diritto possa fare ciò.

LVIII

1. Gli ottimati del regno, sia collettivamente sia singolarmente presi, hanno il diritto legittimo e il dovere di fermare la tirannide per quanto è nelle loro forze. Sono infatti reciprocamente correi e la frode, lo spergiuro, il dolo, l'inadempienza o la colpa di uno solo di loro non libera gli altri dalla loro obbligazione perché in tal caso gli altri mancherebbero per malvagità al loro dovere o sarebbero complici o conniventi o manderebbero in rovina la repubblica o la abbandonerebbero nel momento del periodo. Gli efori speciali devono invece difendere la parte che è stata loro affidata da tutelare e curare, e il loro dovere non si estende oltre a ciò.

LIX

2. Gli efori devono opporsi al sommo magistrato quando questi, per quanto voglia presentarsi come sommo magistrato, sia invece un tiranno o perché gli manca il titolo o perché esercita il suo governo tirannicamente.

LX

Il tiranno per mancanza di titolo è quello che occupa con la violenza o con gli intrighi una repubblica che non gli è stata affidata, senza avere nessun giusto titolo, quale deriva dell'elezione o dalla successione, e senza il consenso del popolo.

LXI

Il tiranno per esercizio è quel magistrato che viene istituito legittimamente, ma che in seguito degenera senza tenere fede a nessuna

delle promesse cui si è obbligato allorquando ha stipulato il patto con il popolo e il patto con Dio.

LXII

3. Nel caso della tirannide per esercizio bisogna combattere il magistrato quando la sua tirannide è 1. notoria, 2. ostinata e 3. non esistono altri rimedi.

[...]

LXVII

4. Bisogna contrastare il tiranno con le parole e con le azioni. Con le parole, quando quello viola il culto di Dio e attacca la repubblica solo a parole; con la forza e con le armi, quando esercita la sua tirannide con le armi in pugno e servendosi di forze straniere. In tal caso sarà lecito arruolare un esercito tra i concittadini, gli alleati amici o altrove.

LXVIII

5. Bisogna combattere la tirannide per tutto il tempo che essa dura e fino a che con le parole e con i fatti, con l'inganno e gli intrighi il tiranno aggredisce la repubblica e fa, dice o agisce in modo contrario a quanto stabilito dal patto stipulato. E di conseguenza un tiranno di tal fatta può essere rimosso dalla sua carica e privato del governo conferitogli e, anzi, se non c'è altra difesa contro la sua violenza, può essere ucciso ed essere sostituito con un altro magistrato.

LXIX

6. Questo diritto di resistere ai tiranni e di deporli ha due ragioni. La prima si ricava dalla natura del patto sancito tra il magistrato e il popolo, stando alla quale il magistrato è espressamente obbligato a comandare secondo giustizia e religione, secondo le leggi a lui prescritte, cioè secondo le due tavole del Decalogo e secondo le leggi del regno. Il popolo è invece obbligato a obbedire solo in forma condizionale, solo cioè se il magistrato comanderà secondo giustizia e religione, così che, venendo a mancare questa condizione, il popolo non è più tenuto all'obbedienza.

LXX

La seconda ragione è che non si può obbedire impunemente a chi supera i limiti della giurisdizione concessagli o impartisce ordini al di fuori della sua potestà o eccede i propri confini.